



ORDINE DEI MEDICI
Commissione deontologia
Lunedì 29 aprile 2013

**LA DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**
Istruzioni di fine vita e consenso informato

A cura di:
AVVOCATO GIULIA FACCHINI



**AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO/INTERDIZIONE/INABILITAZIONE**

- Codice civile Titolo XII *“Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”*
- **INTERDIZIONE ART. 414.**per *“persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”*
- **INABILITAZIONE ART. 415.**....per *“maggiore di età o infermo di mente lo stato del quale non è talmente grave da essere interdetto”*



Art. 415 inabilitazione per eccessiva prodigalità

- *“Possono essere anche inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di sostanze alcoliche, o di stupefacenti espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici”*



Art. 404 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (legge 6 del 2004)

- *“La persona che, per effetto di un infermità o di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, **anche parziale o temporanea**, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questi ha la residenza o il domicilio”*

Differenza

- Cassazione: (29 novembre 2006 n. 25366) afferma che il giudice tutelare, diversamente da quello dell'interdizione, non si muove: *“nell’ottica dell’accertamento della incapacità di agire, della persona sottoposta al suo esame – finalizzato essenzialmente alla tutela degli interessi dei familiari...ma nell’interesse del beneficiario, dei necessari strumenti di sostegno”*

Differenza

- **L'INTERDETTO** PERDE TUTTI I DIRITTI CIVILI (DAL DIRITTO AL VOTO A QUELLO DI CONTRARRE MATRIMONIO)
- **L'AMMINISTRATO DI SOSTEGNO NO**
- **IL PROVVEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E' UN ABITO CUCITO SU MISURA IN BASE AI BISOGNI DEL BENEFICIARIO**



- **PROPRIO PERCHE' L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E' CALIBRATA SUI BISOGNI DEL BENEFICIARIO** 



La norma

- Art. 408 c.c. ***“L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della sua futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”.***
- Perché la legge prevede che un soggetto possa nominare un terzo che in caso di sua futura incapacità possa rappresentarlo?
- Proprio perché la finalità della legge è quella di tutelare *“con la minore limitazione possibile della capacità di agire”* le persone prive in tutto o in parte della propria autonomia. Tanto è vero che 



La possibilità di designare il proprio amministratore di sostegno si sposa con la possibilità, data anche al futuro beneficiario, **di proporre ex art. 406 c.c. lui stesso il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno** (anche se minore, interdetto o inabilitato), la medesima facoltà può essere esercitata anche dai soggetti di cui all'articolo 417 che sono, oltre i parenti, anche **la persona stabilmente convivente.**



AVV SENATORE G.P. ZANCAN (promotore della legge)

- La legge prevede che occorre tenere conto dei bisogni della persona beneficiata, “**non interessano niente i bisogni o i desideri delle persone che circondano l'amministrato**”. *Nella designazione dell'amministratore la scelta privilegiata è quella dell'interessato. Dovrà entrare nel costume, per esempio che una persona di trenta anni, nel pieno della sua vita, nel pieno delle sue capacità, senza alcuna menomazione nomini il suo amministratore di sostegno, scegliendo la moglie piuttosto che uno dei figli piuttosto che un amico piuttosto che un'altra persona che ritiene degna ... la nomina è una sorta di precauzione di vita, parificabile al testamento ...”*



LIBERTA' E DIGNITA' = RESPONSABILITA'

Chi meglio di ciascuno di noi sa cosa vuole o non vuole, cosa desidera e cosa no, chi sono le persone (parenti o amici) di cui può fidarsi e di chi meno



Che cosa è giuridicamente la scrittura privata di nomina dell'amministratore di sostegno? Non è un contratto di mandato o procura come si dice in termini non giuridici. Infatti il mandato disciplinato dall'articolo 1703 *“è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra”*

Il mandato è atto bilaterale e dunque prevede l'accettazione del mandatario e si estingue per incapacità sopravvenuta del mandante, (art. 1728), dunque verrebbe meno proprio nel momento in cui l'amministratore di sostegno dovrebbe entrare in funzione.



Come si fa la nomina dell'amministratore di sostegno?

- L'art. 408 c.c. dice che la nomina di amministratore di sostegno "*in previsione della propria eventuale futura incapacità*" si fa: "**mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata**".
- Gli atti pubblici possono essere redatti dal notaio (che ha competenza generale per la redazione degli atti pubblici), dai giudici, dagli ufficiali dello stato civile, dagli ufficiali giudiziari, dai cancellieri, dai segretari comunali. La differenza è che questi soggetti possono provvedervi "*limitatamente alle funzioni del proprio ufficio*" (Cass. 125/1999). Idem per autentica scrittura privata.



ART 408 C.C. E SUE POTENZIALITA'

- Dalla possibilità di scelta dell'amministratore, con possibilità quindi di proiezione nel futuro della volontà attuale ed in mancanza di una disciplina legislativa sul testamento biologico, **nella prassi si è diffusa la tendenza a fare ricorso allo strumento del 408 c.c. per affermare, insieme alla designazione dell'amministratore di sostegno, le direttive anticipate di trattamento che l'amministratore designato dovrà comunicare a tempo ed ora ai medici curanti.**



Quali sono i contenuti eventuali della nomina preventiva di amministratore di sostegno

• IL TESTAMENTO DI SOSTEGNO

ovvero la delega all'amministratore ad esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari.



Fonti normative del consenso informato

- - art. 32 della Costituzione, *“Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti al rispetto della persona umana*
- - art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: *“la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”*
- - art. 1 della convenzione di Oviedo: *“Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina”.*



- **LA GIURISPRUDENZA SUL CONSENSO INFORMATO**

- Dice la Cassazione nella sentenza **21748 del 2007 sul caso Englaro**: *“Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente, la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi”.*



*“Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutti profili della libertà personale, proclamata inviolabile dall'art. 3 della Costituzione. Ne discende che non è attribuibile al medico un generale “diritto di curare” a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire con il solo limite della propria coscienza ... il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale” “... **Deve escludersi che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene vita”.***



- *“Il collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo coattiva ... Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio –nel quadro di una alleanza terapeutica che tiene uniti il malato e il medico nella ricerca -insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno- per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto e la massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza e c’è, prima ancora il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato autentico ed attuale. **Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico”.***



- A proposito della distinzione dalla ipotesi di eutanasia la Cassazione aggiunge: **“...il rifiuto delle terapie medico chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, *esprime piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale*”.**



D'altro canto anche il codice di deontologia medica all'articolo 35 dice che *“in presenza di documentato rifiuto di persona capace”* il medico deve *“in ogni caso”* *“desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”*. Quindi la prestazione del consenso informato è presupposto per ogni attività di cura.

MA IL PROBLEMA VERO È CHI PRESTA IL CONSENSO INFORMATO QUANDO IL SOGGETTO È INCAPACE?



Cassazione caso Englaro su consenso informato dell'incapace

Il problema del caso Englaro si è posto perché il soggetto era *“non in grado di manifestare la propria volontà a causa di una totale incapacità”* e non aveva ***“prima di cadere in tale condizione, allorché era in pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza”***.



Dunque la Cassazione ammette
che in caso di dichiarazioni di
volontà anticipate a tali volontà i
sanitari debbano pacificamente
attenersi.



- Come si mantiene, si chiede la Cassazione, il dualismo medico paziente quanto il paziente è incosciente?
- La risposta è: **attraverso il suo rappresentante.**

Dice la Cass. Che la disposizione centrale è l'articolo 357 c.c.: *“Il tutore ha la cura della persona minore e lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”*, la quale letta in connessione con l'articolo 424 c.c. (che estende il 357 agli interdetti ed inabilitati) *“prevede che il tutore ha la cura della persona dell'interdetto così investendo il tutore della legittima posizione di soggetto interlocutore dei medici nel decidere sui trattamenti sanitari da praticare in favore dell'incapace”*.



Ma, aggiunge la Cassazione: *“poteri di cura del disabile spettano altresì alla persona che sia **stata nominata amministratore di sostegno**, dovendo il decreto di nomina contenere l’indicazione degli atti che questi è legittimato a compiere a tutela degli interessi anche di natura personale del beneficiario”, ricordando “... **le prime applicazioni dei giudici di merito con riguardo all’istituto dell’amministrazione di sostegno, talora utilizzato, in campo medico sanitario, per assecondare l’esercizio dell’autonomia e consentire la manifestazione di una volontà autentica là dove lo stato di decadimento cognitivo impedisca di esprimere un consenso realmente consapevole”***”.



- *E’ quindi **pacifico che l’amministratore di sostegno possa esprimere per conto dell’amministrato quel consenso informato secondo le indicazioni che il beneficiario ha lasciato**, oppure, dice la Cassazione: “... *deve agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e nella ricerca del “best interest”, deve decidere non “al posto” dell’incapace, né “per l’incapace ma “con” l’incapace. Quindi ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche*”.*



Sentenza ENGLARO:

all'individuo che, prima di cadere nello stato di assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente abbia manifestato i propri convincimenti - l'ordinamento da la possibilità di far sentire **ATTRAVERSO UN RAPPRESENTANTE LEGALE «LA SUA VOCE»**



RICERCA DELLA PRESUNTA VOLONTA' DELLA PERSONA IN STATO DI INCOSCENZA → DARE SOSTANZA E COERENZA ALL'IDENTITA COMPLESSIVA DEL PAZIENTE ED AL SUO MODO DI CONCEPIRE L'IDEA STESSA DI DIGNITA' DELLA PERSONA



**ISTRUZIONI DEL RAPPRESENTATO
CHIARE ED EFFICACI → FACILITAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE E DEL GIUDICE
TUTELARE CHE DEVE TRASFONDERE
LA VOLONTA' DEL RAPPRESENTATO
NEL DECRETO DI NOMINA
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**



**VEDIAMO QUINDI COME SI COMPILA LA NOMINA PREVENTIVA DI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SE SI VOGLIONO DARE
ISTRUZIONI SULLE CURE DA RICEVERE**

**DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
AI SENSI DELL'ART. 408 C.C.**

Io sottoscritta Nome Cognome, nata ... a il,
residente in codice Fiscale

**A) NOMINA DELLA PERSONA CHE DOVRA' ESSERMI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

nel pieno possesso delle mie facoltà e in previsione della mia eventuale
futura incapacità nomino, ai sensi dell'art. 408 del Codice Civile, mio
amministratore di sostegno nome cognome nat... a il , residente in
.....via CF.e, per
l'ipotesi in cui egli non fosse in grado di esercitare la propria funzione,
....., nat... ailresidente in
.....CF



B) ISTRUZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI E DISPOSIZIONI DI FINE VITA

Dichiaro inoltre di voler esercitare, finché pienamente capace e cosciente delle mie scelte, il diritto di decidere le cure mediche che potrebbero rendersi necessarie in un momento in cui io non sia in grado di esprimere un valido consenso informato.

Premesso che la mia filosofia di vita è **DETTAGLIARE BENE IL PUNTO E' DELICATO**



Tutto ciò premesso in caso di una mia eventuale incapacità (derivante sia da malattia che da infortunio) esprimo le seguenti disposizioni, che raccomando siano rispettate n caso di:

- malattia allo stato terminale (ovvero malattia la cui prognosi allo stato attuale delle conoscenze mediche non superi i sei mesi);
- malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e gravemente invalidante;
- malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;

chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, atto a prolungare la durata della vita e in particolare chiedo di non essere sottoposto a rianimazione cardio-polmonare, dialisi, trasfusione di sangue, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiale, impianto di stimolatori. Nego inoltre formalmente l'assenso all'impianto di un catetere venoso.



Chiedo inoltre formalmente che, nel caso fossi affetto da una delle situazioni sopra indicate, sia intrapreso qualsiasi provvedimento atto ad alleviare le mie sofferenze anche se questo comportasse un accorciamento della durata della vita o richiedesse l'utilizzo e l'impianto di dispositivi (ad esempio l'impianto di un elastomero o di un catetere subdurale) Chiedo di essere sottoposto a tutti i trattamenti previsti dalla legge 38 in tema di cure palliative..



C) ISTRUZIONI PATRIMONIALI

1. ELENCO BENI di cui al momento della redazione della seguente scrittura sono proprietari/titolare:

BENI IMMOBILI	PROPRIETA' O ALTRI DIRITTI

BENI MOBILI REGISTRATI	
Autovettura targata	Telaio.....anno di immatricolazione
Scooter, targato	Telaio.....anno di immatricolazione

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
BENI MOBILI	
Conto corrente numero presso banca	agenzia di
Intestazione esclusiva	
Conto titoli numero, presso banca	agenzia di
Intestazione esclusiva	
Fondi di investimento presso banca	agenzia di
Intestazione esclusiva con contestazione puramente fiduciaria a	
Fondo previdenza integrativa nome	
Posizione n.....referente Dott.	
indirizzo e tel.	
Polizza risparmio vita e caso morte compagnia	polizza numero
referente Dott.	
indirizzo e tel.	
Polizza infortunio	referente Dott. indirizzo e tel.
MOBILI, ARREDI QUADRI ARGENTI	
GIOIELLI contenuti nella cassaforte di casadi cui di particolare valore.....	
PELLICCE Qualidire dove sono contenute.....	
CONTANTI Nella cassaforte di casa	

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
<p>2) GESTIONE ED UTILIZZO dei miei beni in caso di mia malattia o infortunio con impossibilità di intendere e/o volere.</p> <p>I) I denari depositati sul conto corrente e tutti gli incassi dell'attività svolta, dovranno essere utilizzati senza limiti temporali per pagare tutte le spese, tasse imposte etc., che riguardano la mia attività e la liquidazione della società cancellazione dall'albo, compreso se possibile il versamento di contributi volontari per il raggiungimento della pensione</p> <p>Con il limite temporale di 4 mesi (120 giorni) dal momento dell'inizio della mia incapacità di intendere o volere, dovranno essere utilizzati per pagare le spese dell'attività</p> <p>II) I denari depositati sul conto corrente personale ovvero bancae quelli ricavati dalla vendita alle migliori condizioni dei fondi su dovranno essere utilizzati per le mie esigenze personali ovvero:</p>	



- **Senza limiti di spesa (con un limite di spesa di):**

- per la mia assistenza medica e paramedica, da effettuare per quanto possibile in casa con personale apposito, o ove non possibile in casa di cura, possibilmente in mezzo al verde in camera singola soleggiata che guardi gli alberi e prati;

- In caso io possa essere collocato in casa per il pagamento in tutto o in quota con, dei costi di gestione della casa, quali ad esempio riscaldamento affitto, utenze, colf etc.

III) Ove i suddetti depositi, l'assicurazione infortuni e le provvidenza dalla non siano sufficienti al mio sostentamento di lungo periodo dispongo che si vendano nell'ordine: la mia auto, lo scooter e mia quota della casa die la nuda proprietà della casa di,

Do le seguenti disposizioni: - il mio corpo può essere donato per trapianti, ma non può essere usato per scopi scientifici e/o didattici;

- voglio essere cremato; - non voglio funerale o altra cerimonia funebre;

- voglio che le mie ceneri vengano disperse in natura.



AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Repertorio n. Raccolta n.

Certifico io sottoscritto DOTT....., Notaio in, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di....., che il signor TIZIO, nato a il, residente in, via della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto, in mia presenza, la scrittura che precede, in, nel mio studio in via, oggi, alle ore, facendomi richiesta di conservarla in originale nella raccolta dei miei atti.

F.to.....



LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

SULLA DELEGA ALL'AMMINISTRATORE PER
L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO
AI TRATTAMENTI SANITARI

- DECRETI FAVOREVOLI: Tr.Reggio Emilia
D. giudice tutelare 24 luglio 2012;



- Tribunale di Trieste, 20 novembre 2008;
- Tribunale di Varese, dec. 6 ottobre 2009;
- Tribunale di Palermo, dec. 8 dicembre 2009;
- Tribunale di Vibo Valentia, sez. dist. di Tropea, 30 novembre 2005 G.T. Venezia, 21/9/12.



Temi specifici:

- 1) Testimoni di Geova: T. Modena (1 dicembre 2008); T. Bologna Sez. Imola, decreto 4 giugno 2008; T.Roma, Sez. I, 21 dicembre 2005;
- 2) Soggetti affetti da SLA: T. Modena 13 maggio 2008, T. Modena 14 maggio 2009, T.Reggio Emilia, 24 luglio 2012;



- Terapia sperimentale:

T.Roma, decr. 24 marzo 2010



PARERI CONTRARI

- Tribunale di Torino, 26 febbraio 2007
- Tribunale di Genova, 6 marzo 2009



QUESITO: E' POSSIBILE CHE UN SOGGETTO ANCORA PERFETTAMENTE CAPACE DI INTENDERE E VOLERE, DOPO AVER PROVVEDUTO ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO EX ART. 408, CHIEDA GIUDICE TUTELARE DI NOMINARE CON PROPRIO DECRETO L'AMMINISTRATORE

RATIFICANDO LE INDICAZIONI DEL BENEFICIANDO NEL MOMENTO IN CUI QUESTI E' ANCORA PERFETTAMENTE CAPACE DI INTENDERE E VOLERE?



NOMINA PREVENTIVA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Alcuni tribunali hanno dichiarato ammissibile la nomina preventiva di un AdS, nei confronti di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere per il caso di una sua eventuale, futura incapacità.



- Tr. Parma, d. 2 aprile 2004;
- T. Modena, giudice Stanzani, d. 5 novembre 2008;
- T. Modena, giudice Stanzani, d. 5 novembre 2008;
- T. Cagliari, G.T Cabitza, d. 22 ottobre 2009;
- T. Firenze, G.T Palazzo, d. 22 dicembre 2010



CASSAZIONE 6-20 DICEMBRE 2012 CONTRARIA ALLA PRONUNCIA IN VIA PREVENTIVA DEL DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

- *“Poichè il presupposto per l’operatività dell’istituto dell’amministrazione di sostegno è il manifestarsi della condizione di infermità/incapacità della persona, e quindi il contemporaneo insorgere dell’esigenza di protezione, non può procedersi alla nomina del designato amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetto da alcuna patologia”* perché l’intervento giudiziario **non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto ma.....**



Ma....

*“La designazione de futuro che si esplica mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ... che è esplicazione del diritto di autodeterminazione della persona, in cui a sua volta si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana ... mira a valorizzare il rapporto di fiducia interno al designante ed alla persona scelta **che sarà tenuta ad esprimere le intenzioni che risultano esternate ad integrazione dell’atto circa gli interventi di natura personale e patrimoniale che si rendessero necessari all’avverarsi di quella condizione”***



Segue: CASSAZIONE 6-20 DICEMBRE 2012

- Posto che il valore della dignità umana si esprime nella autodeterminazione le istruzioni di cui alla designazione preventiva comporteranno che l'amministratore di sostegno possa:
 1. prestare il consenso o il dissenso agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari,
 2. orientare l'intervento del sanitario



Segue: CASSAZIONE 6-20 DICEMBRE 2012

Il giudice a sua volta dovrà delibare **salvo gravi motivi da motivare espressamente** le volontà del beneficiario espresse nella designazione preventiva di amministratore di sostegno.



lo mi fermerei qui

**GRAZIE PER L'ASCOLTO
E VIA AL DIBATTITO**



Quali altre istruzioni possono essere anzitempo conferite all'amministratore di sostegno?

**GIURISPRUDENZA SULL'ATTIVITA' DEL
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN MATERIA
PATRIMONIALE:**

Tr. Modena 27 agosto 2009;
Cass.2/10/2012 n. 16770; Cass. Civ.
13197/2012;



Aspettative ereditarie di terzi

- C.d.A.Catania, d. 5.09.2011

Capacità di testare

- Tr. Varese 19.10.2011;
- Tr. Varese 12.3.2012



UNO SGUARDO DI DIRITTO COMPARATO

L'istituto del testamento biologico
negli altri ordinamenti giuridici
diversi da quello italiano.



La maggior parte dei paesi europei
e di quelli di common law

**possiede già una legislazione in materia di
fine vita,**

ne sono privi solo pochi paesi quali Grecia,
Norvegia e Portogallo, anche se il
**riconoscimento dell'istituto da parte degli
Stati non è trattato in maniera uniforme**



La maggior parte degli Stati che hanno
legiferato in materia riconosce **efficacia
vincolante alle direttive anticipate emanate
dal paziente** (Spagna, Danimarca, Austria,
Regno Unito, Germania, Paesi Bassi,
Belgio) anche se con sfumature diverse tra i
vari ordinamenti **in ordine ai limiti delle
direttive e alle modalità di attuazione e di
controllo delle stesse**



Francia: le direttive anticipate di trattamento hanno soltanto un valore indicativo e di esse si deve tenere conto all'atto della decisione medica senza l'obbligo di darvi attuazione.



Quanto al **contenuto delle direttive anticipate**

tutte le legislazioni

si **limitano a consentire il rifiuto** di determinate cure o trattamenti sanitari, anche se da essi possa discendere pericolo per la vita umana o addirittura la morte



Belgio, Svizzera e Paesi Bassi:

- ammessa l'eutanasia attiva e
- previste norme di esclusione da responsabilità penale per il medico che, verificata la libera volontà del soggetto questa comunque soggetta ad una serie di cautele e garanzie opportunamente regolamentate, causi la morte del soggetto mediante un intervento medicale diretto.



- Germania: legge 2009

grande equilibrio tra i valori costituzionali di libertà e di dignità dell'individuo, il principio di precauzione e il giusto riconoscimento del rispetto e della professionalità del medico curante



- l'autorizzazione del Giudice tutelare non è richiesta quando la volontà del paziente è ben chiara o
- quando il medico e il fiduciario sono concordi nel ritenere che il rifiuto della cura corrisponde alla volontà, ai desideri e alle convinzioni etiche e religiose del paziente



La legge tedesca accoglie il principio della vincolatività delle dichiarazioni anticipate di trattamento, prevedendo al contempo che il medico e il fiduciario, in un confronto dialettico tra essi, e in ultima istanza il giudice, debbano procedere ad una valutazione e attualizzazione delle disposizioni in relazione alle peculiarità mediche ed umane



La legge tedesca

→ ristabilisce così anche per il paziente incapace quella alleanza terapeutica tra medico e paziente, attuata per il tramite del fiduciario, basata su un principio di dignità e di libertà dell'individuo.

Tale principio è invece completamente disatteso dal progetto di legge italiano.



• DE IURE CONDENDO IN ITALIA

Disegno di Legge C 2350 (c.d. DDL Calabrò) approvato dal Senato della Repubblica il 26 marzo 2009



Testo risultante dalla unificazione di numerosi disegni di legge, e modificato dalla Camera dei Deputati il 12 luglio 2011, denominato:

“Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”



PROPOSTA DI LEGGE

Volendo rispettare la legislazione nazionale e sovranazionale sulla dignità e libertà della persona relativamente al consenso informato si potrebbe uscire dall'impasse della emananda legge sul testamento biologico



Valorizzando

l'istituto dell'amministrazione di sostegno

TESTO ATTUALE

ART. 405 C.C. COMMA 5:

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno
2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato
3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
5.

TESTO MODIFICATO

ART. 405 C.C. COMMA 5:

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno
2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato
3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario **tra i quali è da ricomprendere la prestazione del consenso informato sulla base delle volontà espressamente indicate dal beneficiario ex art. 408 cpc o sulla base della ricostruzione di quanto egli avrebbe voluto.**
4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
5.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p data-bbox="512 383 619 405">ART. 408 C.C.</p> <p data-bbox="347 416 788 501">La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario..</p> <p data-bbox="347 510 788 629">L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p data-bbox="347 638 788 723">In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso</p> <p data-bbox="347 707 416 723">.....</p>	<p data-bbox="963 383 1070 405">ART. 408 C.C.</p> <p data-bbox="799 416 1243 501">La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.</p> <p data-bbox="799 510 1243 629">L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dell'ufficiale di stato civile</p> <p data-bbox="799 638 1243 757">opportunamente delegato alla autenticazione di atti di volontà. In tale atto il beneficiario può esprimere il consenso informato sui trattamenti sanitari che desidera ricevere o rifiutare in caso di sua futura incapacità</p> <p data-bbox="799 766 1243 851">In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso</p> <p data-bbox="799 835 868 851">.....</p>